

NEW LIFE PREVIDENZA - UNIT LINKED PREMIO ANNUO

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente e all'Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere con cognizione di causa e fondatezza di giudizio il contratto di Assicurazione sulla vita "New Life Previdenza".

La Nota Informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Compagnia di assicurazione

Vicenza Life Limited è una Compagnia di assicurazioni sulla vita che ha sede legale nel territorio della Repubblica d'Irlanda in Alexandra House, Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 4 Ireland.

Vicenza Life Limited è stata autorizzata all'esercizio della attività assicurativa dall'Organo di Vigilanza e di Controllo irlandese denominato Do.E.T.E. (Department of Enterprise, Trade and Employment).

Vicenza Life Limited è autorizzata a svolgere la propria attività assicurativa in molteplici paesi dell'Unione europea tra cui la Repubblica Italiana dove opera esclusivamente in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 70 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n 174.

Obiettivo

New Life Previdenza è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista che prevede la liquidazione di un capitale alla scadenza del contratto. Il valore della prestazione di Vicenza Life sia in caso di vita che in caso di premorienza dell'Assicurato è in ogni caso correlato in ogni momento al valore delle quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i versamenti effettuati dal Contraente.

Durata

La durata del contratto è stabilita in funzione dell'età a scadenza dell'Assicurato che sarà scelta dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta fra le tre opzioni 60 - 65 -70 anni.
La durata del contratto non può essere comunque inferiore a 10 anni.

Capitale liquidabile alla scadenza

È pari al controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto alla scadenza dello stesso. Poiché il valore delle quote dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui esse sono rappresentazione, la prestazione potrebbe essere superiore, pari o anche inferiore ai versamenti effettuati.

Capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

È pari al 101% del controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni, riferite al contratto, determinato in base al valore delle quote stesse del giorno successivo alla data di ricezione della documentazione che attesta l'avvenuto sinistro (art. 9 delle Condizioni di Polizza).

Coperture complementari facoltative

Il Contraente potrà sottoscrivere sia contestualmente che successivamente alla sottoscrizione della proposta di New Life Previdenza una o più coperture complementari facoltative secondo le modalità previste dalle relative Condizioni di Polizza.

Piano dei versamenti

Al momento della sottoscrizione il Contraente:

- a) sceglie l'opzione di scadenza del contratto in relazione all'età dell'Assicurato;
- b) sceglie l'importo del Versamento Annuo (minimo L. 1.200.000 - Euro 620);
- c) sceglie la rateazione dei versamenti che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale, fatto salvo che l'importo di ogni singola rata dovrà essere pari ad almeno Lit. 200.000 (Euro 104);
- d) sceglie il proprio Profilo di Investimento;
- e) effettua il versamento di un importo almeno pari alla rata prescelta.

I versamenti possono essere effettuati unicamente mediante addebito diretto in c/c e vengono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. A partire dalla prima ricorrenza annua di polizza è comunque possibile rinunciare alla rivalutazione dei versamenti o mutare la misura della rivalutazione stessa.

Versamenti Aggiuntivi

È possibile in ogni momento effettuare Versamenti Aggiuntivi di importo non inferiore a Lit. 200.000 (Euro 104).

Costi diretti ed indiretti del contratto

- Commissione di sottoscrizione pari al 4% applicata al versamento.
- Rimborso spese per ogni istruzione impartita dal Contraente, circa la composizione dell'investimento, oltre alla prima istruzione per anno (che è gratuita): Lit. 100.000 (Euro 52) indennizzate all'indice ISTAT (art.12 delle Condizioni di Polizza).
- Commissioni di riscatto calcolate in base all'età dell'Assicurato al compleanno più vicino rispetto alla data di richiesta del riscatto (art 15 delle Condizioni di Polizza);
- Commissione di gestione annua sui Fondi Interni; nel caso in cui i Fondi Interni investano in quote di OICR (Organi di Investimento Collettivo del Risparmio, come Fondi Comuni e Sicav) commissione di gestione annua relativa agli stessi OICR. In ogni caso la somma delle commissioni suddette non sarà superiore ai valori massimi di seguito riportati per ciascun Fondo Interno:

Fondo	Comm. massima annua
Aggressivo	2,6
Dinamico	2,4
Bilanciato	2,1
Prudente	1,7
Monetario	1,5

- Eventuali commissioni di performance relative agli OICR in cui i Fondi Interni eventualmente investono, a carico dei Fondi stessi.
- Spese di pubblicazione del valore delle quote dei Fondi Interni, a carico dei Fondi stessi.

Bonus

New Life Previdenza prevede alla scadenza del contratto l'erogazione di un "Bonus a Scadenza" pari alla somma degli importi così calcolati per ciascun versamento:

0,4% x durata del versamento x importo del versamento

Per "durata del versamento" si intende un numero pari alla differenza in anni e mesi fra il momento in cui ciascun versamento, compresi anche i Versamenti Aggiuntivi non previsti dal piano, viene effettuato e la data di scadenza originaria del contratto.

Per "importo del versamento" si intende il versamento effettuato al lordo della commissione di sottoscrizione.

Il "Bonus a Scadenza" verrà erogato alla scadenza originaria del contratto mediante incremento, a totale carico di Vicenza Life, dell'importo del capitale da liquidare. Con scadenza originaria del contratto si intende la scadenza stabilita alla sottoscrizione della Proposta.

Investimento del versamento e valore unitario delle quote

I versamenti effettuati dal Contraente, dedotti i costi di sottoscrizione, vengono investiti in base a quanto previsto nel Profilo di Investimento scelto dal Contraente stesso in base alla propria propensione al rischio finanziario (art. 13 delle Condizioni di Polizza).

Vicenza Life provvede ad assegnare le quote ad ogni Contraente dividendo l'importo netto del versamento, come sopra definito, per il valore della quota del giorno di riferimento, di ciascun Fondo Interno in cui è stato effettuato l'investimento (art.17 delle Condizioni di Polizza).

I Profili e il Ciclo di Vita

I versamenti effettuati dal Contraente vengono investiti in uno o più Fondi Interni di Vicenza Life in base a quanto previsto nel Profilo di Investimento.

New Life Previdenza offre al Contraente la possibilità di scegliere tra 5 differenti Profili di Investimento. Per i primi 4 Profili ("Stabilità" - "Moderazione" - "Opportunità" - "Intraprendenza") è Vicenza Life a scegliere l'allocazione dell'investimento nell'ambito dei 5 Fondi Interni e a modificarla nel tempo in funzione sia degli obiettivi di volatilità del rendimento (rischio finanziario) e di livello del rendimento atteso di ciascun Profilo, sia dell'orizzonte temporale residuo dell'investimento.

Infatti ogni profilo prevede che la ripartizione dell'investimento tra i Fondi Interni venga modificata gradualmente nel tempo con l'obiettivo di massimizzare i ritorni degli investimenti azionari nel lungo periodo e di diminuire il rischio finanziario con l'avvicinarsi della scadenza del contratto (Ciclo di Vita).

La strategia di investimento di ciascun Profilo Predefinito è illustrata, a titolo puramente indicativo, nelle Condizioni di Polizza all'art 13.

Il Contraente ha inoltre a propria disposizione un 5° Profilo di Investimento, denominato "Personale", la cui composizione ed eventuale movimentazione nel tempo è lasciata alla libera iniziativa del Contraente stesso secondo le modalità previste all'art. 18 del presente contratto.

Fondi Interni

Vicenza Life ha istituito i seguenti Fondi Interni abbinabili al contratto, espressi in quote:

- AGGRESSIVO: prevalentemente azionario con possibilità di investire in valori mobiliari emessi da Paesi Emergenti e da aziende a piccola capitalizzazione borsistica per il mercato di riferimento e in quote di OICR con la medesima caratterizzazione.
- DINAMICO: prevalentemente azionario con particolare interesse per valori mobiliari emessi da Paesi OCSE e per quote di OICR con la medesima caratterizzazione.
- BILANCIATO: bilanciato attraverso l'investimento sia in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio che in valori mobiliari di tipo obbligazionario.
- PRUDENTE: prevalentemente obbligazionario con particolare interesse per titoli a medio e lungo termine emessi da Stati aderenti all'OCSE e per quote di OICR obbligazionari con la medesima caratterizzazione.
- MONETARIO: obbligazionario con interesse per titoli aventi al momento dell'acquisto vita residua in prevalenza non superiore ai 3,5 anni e per quote di OICVM obbligazionari e monetari con la medesima caratterizzazione.

Tali Fondi possono investire anche esclusivamente in quote di OICR (Regolamento allegato alle Condizioni di Polizza).

Il valore delle quote dei Fondi Interni è calcolato giornalmente dividendo il valore del patrimonio complessivo netto del relativo Fondo (determinato con le modalità di cui all'art. 11 del Regolamento allegato) per il numero di quote costituenti il patrimonio.

Pertanto tale valore sarà soggetto alle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Il valore così calcolato è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e su "Il Gazzettino".

Modifica della composizione dell'Investimento

Il Contraente ha la facoltà, sia di modificare la scelta del Profilo di Investimento inizialmente operata, sia di modificare la composizione dell'investimento del capitale maturato e/o di uno o tutti i successivi versamenti, indipendentemente da quanto previsto da uno dei 4 Profili di Investimento predefiniti. In questo secondo caso la modifica determinerà il passaggio al profilo "Personale". La facoltà di modifica può essere esercitata con le modalità di cui all'art. 18 delle Condizioni di Polizza.

Riscatto

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di riscattare il capitale maturato inviando richiesta scritta a Vicenza Life. Il valore di riscatto è pari al controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto determinato in base al valore delle quote stesse al giorno successivo alla ricezione da parte di Vicenza Life della richiesta di riscatto (art. 20 delle Condizioni di Polizza). Tale valore è ridotto delle commissioni di riscatto calcolate in base all'età dell'Assicurato al compleanno più vicino rispetto alla data di richiesta del riscatto (art 15 delle Condizioni di Polizza); poiché il valore delle quote dei Fondi Interni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, il valore di riscatto potrebbe essere superiore, pari o anche inferiore ai versamenti effettuati.

Non sono previsti riscatti parziali.

Recesso

Il Contraente, una volta concluso il contratto, può recedere dallo stesso entro 30 giorni dalla sua conclusione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Vicenza Life. Vicenza Life entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà il controvalore delle quote maggiorato della commissione di sottoscrizione (art. 5 delle Condizioni di Polizza).

Prestiti

Non è prevista l'erogazione da parte di Vicenza Life di prestiti sulla polizza.

Regime fiscale (alla data di redazione della presente Nota Informativa)

Imposta sui premi.

I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato ai sensi dell'art.11 dell'allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1261.

Tassazione delle somme assicurate.

- Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai soggetti che hanno sot-

toscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente:

Prestazione in forma capitale:

- I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Tuttavia, tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica (equalizzatore) che saranno stabiliti con appositi decreti del Ministero delle Finanze finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa (art.42 comma 4 DPR 22/12/86, n.917). Sul reddito così determinato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 12,5%. La dichiarazione di tale reddito e il conseguente versamento dell'imposta è a carico del beneficiario che dovrà adempiervi secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente (art.26-ter comma 3 DPR 29/09/73, n.600; art.16-bis DPR 22/12/86, n.917). A tale proposito la Compagnia si impegna a fornire tutta l'assistenza necessaria alla determinazione dell'imponibile e dei dati necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Esercizio dell'opzione per la conversione del capitale in rendita vitalizia:

- All'atto dell'opzione per la conversione del capitale in rendita vitalizia si realizza il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 12,5% sui redditi compresi nel capitale oggetto di conversione. La determinazione di tali redditi avviene con i medesimi criteri sopra esposti con riferimento all'ipotesi di prestazione in forma capitale (art.42 comma 4 DPR 22/12/86, n.917). La dichiarazione del reddito maturato e il conseguente versamento dell'imposta sostitutiva è a carico del beneficiario che dovrà adempiervi secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente (art.26-ter comma 3 DPR 29/09/73, art.16-bis DPR 22/12/86, n.917). Anche in questo caso la Compagnia si impegna a fornire tutta l'assistenza necessaria alla determinazione dell'imponibile e dei dati necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
- Durante la fase di erogazione della rendita il beneficiario dovrà provvedere alla dichiarazione e al conseguente versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% esclusivamente sulla parte della rendita che corrisponde ai rendimenti finanziari maturati. La Compagnia si impegna a fornire tutta l'assistenza necessaria alla determinazione dell'imponibile e dei dati necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Restituzione in forma Capitale per il caso di decesso dell'assicurato.

Le somme corrisposte dalla Compagnia ai beneficiari sono esenti da IRPEF e dall'imposta sulle successioni (art.6 c.2 DPR 22/12/86, n.917, art.34 u.c. DPR 29/09/73, n.601, art.12 D.Lgs. 31/10/90, n.346).

- Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.

Impignorabilità e insequestrabilità

Le prestazioni di New Life Previdenza sono per legge impignorabili e insequestrabili.

L'attuario designato

Secondo la legislazione irlandese, la Compagnia nomina un Attuario tra i cui compiti vi sono anche quelli di valutare le passività della Compagnia, di certificare la sua solvibilità e di supportare e proteggere gli interessi dei Contraenti.

Il Do.E.T.E. (Department of Enterprise, Trade and Employment), che è l'organo di vigilanza delle Compagnie Assicurative Irlandesi autorizzate, richiede annualmente un rapporto omnicomprensivo sulle attività della Compagnia che include una relazione dettagliata dell'Attuario designato.

Tra le responsabilità dell'Attuario designato, si segnala ai fini informativi che:

- L'Attuario designato, nel valutare le proposte di variazione che la compagnia vorrà effettuare, farà riferimento sia alle "linee guida" predisposte dall'Ordine degli Attuari irlandese che alle specifiche normative;
- L'attuario designato dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione nella relazione attuariale che annualmente è tenuto a predisporre per il Department of Enterprise, Trade and Employment nella quale dichiara di avere ottemperato alle "Linee Guida".

Reclami

Per ogni informazione o reclamo il Contraente può rivolgersi al Servizio Clienti telefonando gratuitamente al Numero Verde 800-072555.

I reclami possono inoltre essere inviati all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private: via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma) ed all'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici: Piazza San Babila, 1 - 20122 Milano).

Legislazione applicabile

Al presente contratto si applica la legge del luogo ove risiede il Contraente.

Lingua utilizzabile

Il contratto concluso in Italia è redatto in lingua italiana.

Informazioni in corso di contratto

La Società comunicherà per iscritto al Contraente ogni modifica che interverrà, nel corso della durata contrattuale, nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Polizza, anche per effetto di modifiche alla legislazione o al regime fiscale applicabili al presente contratto, alla Compagnia o ai Fondi Interni.

Vicenza Life invierà con frequenza almeno annuale un rendiconto che riporta la situazione relativa alle somme versate, alle quote dei Fondi Interni riferite al contratto ed al loro controvalore. Il valore delle quote dei Fondi Interni è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e su "Il Gazzettino".

CONDIZIONI DI POLIZZA

DEFINIZIONI DEL CONTRATTO

Assicurato

La persona sulla cui vita è stipulata la polizza. Può coincidere con il Contraente.

Beneficiario

Colui o coloro ai quali spettano le somme assicurate.

Contraente

È la persona, fisica o giuridica, che stipula la polizza con Vicenza Life e si impegna ad effettuare i versamenti.

Durata del contratto

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

Fondo Interno

Fondo espresso in quote istituito da Vicenza Life nel quale vengono fatti confluire i versamenti effettuati dai Contraenti, al netto dei costi di sottoscrizione.

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, termine con cui vengono tecnicamente definite le diverse categorie di risparmio gestito in monte e diviso in quote (Fondi Comuni di Investimento e Sicav).

Giorno di riferimento

È il terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del c/c.

Data di addebito del c/c

Coincide, per il versamento iniziale, con la data di sottoscrizione della Proposta di Polizza.

Giorno lavorativo

Ogni giorno che sia un giorno lavorativo bancario in Irlanda e in Italia.

Riscatto

Risoluzione del contratto in data antecedente rispetto a quella di scadenza.

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

New Life Previdenza è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista in base al quale Vicenza Life si impegna a corrispondere alla scadenza del contratto ai Beneficiari, nel caso in cui l'Assicurato sia ancora in vita, un capitale pari al controvalore complessivo a tale data delle quote dei Fondi Interni di Vicenza Life riferite al contratto.

Nel caso in cui l'Assicurato deceda prima della scadenza del contratto, Vicenza Life garantisce ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, il pagamento di un capitale determinato secondo le modalità previste all'art. 9 del presente contratto.

ART. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si ritiene concluso nel momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte di Vicenza Life. In ogni caso il contratto si ritiene concluso, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 5, il quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del versamento iniziale sempreché, entro il suddetto termine, Vicenza Life non abbia comunicato per iscritto al Contraente la mancata accettazione della Proposta.

ART. 3) REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha diritto a revocare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Vicenza Life, la Proposta di assicurazione finché il contratto non è concluso.

In tal caso Vicenza Life restituirà quanto eventualmente corrisposto dal Contraente entro 30 giorni dalla notifica della revoca.

ART. 4) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in funzione dell'età a scadenza dell'Assicurato che sarà scelta dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta fra le tre opzioni 60 - 65 -70 anni. E' da intendersi che la data di scadenza della polizza coinciderà con l'anniversario di polizza più vicino al compimento del 60° o 65° o 70° anno di età dell'Assicurato, in funzione dell'opzione prescelta. Nel corso del contratto l'età a scadenza prescelta potrà essere modificata, sempre nell'ambito delle tre opzioni previste, senza alcun costo aggiuntivo. La durata del contratto non può essere comunque inferiore a 10 anni.

ART. 5) DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente, una volta concluso il contratto ai sensi dell'art. 2, può altresì recedervi entro 30 giorni dalla sua conclusione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Vicenza Life. Vicenza Life entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà il controvalore delle quote, relativo al giorno della ricezione della comunicazione di recesso maggiorato della commissione di sottoscrizione di cui all'art 15.

ART. 6) BENEFICIARI

I Beneficiari sono designati dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta o, in un momento successivo, per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata a Vicenza Life. Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere fatte in ogni momento, salvo i casi previsti dall'art. 1921 C.C.; tali atti debbono essere comunicati per iscritto a Vicenza Life tramite lettera raccomandata. In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel te-

stamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato; per il caso di vita il Contraente stesso.

ART. 7) CAPITALE LIQUIDABILE ALLA SCADENZA

Alla scadenza contrattuale, Vicenza Life corrisponderà ai Beneficiari un capitale pari al controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto a tale data.

Il capitale liquidato sarà determinato in base al valore delle quote dei Fondi Interni del giorno della scadenza del contratto, ovvero, qualora in tale giorno non fosse prevista la quotazione dei Fondi Interni, in base al primo valore successivamente calcolato.

In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote dei Fondi Interni in cui vengono investiti i versamenti effettuati dal Contraente, l'importo liquidabile a scadenza potrebbe essere superiore, pari o anche inferiore a questi ultimi.

ART. 8) DECESSO DELL'ASSICURATO

Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

ART. 9) CAPITALE LIQUIDABILE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto Vicenza Life corrisponderà ai Beneficiari un capitale pari al 101% del controvalore complessivo delle quote dei Fondi Interni riferite al contratto. Tale valore sarà determinato in base al valore delle quote dei Fondi Interni del giorno successivo a quello di ricezione da parte di Vicenza Life della documentazione che attesta l'avvenuto sinistro ovvero, quando in tale giorno non sia prevista la quotazione dei Fondi Interni, in base al primo valore successivamente calcolato.

ART. 10) COPERTURE COMPLEMENTARI

Il Contraente potrà sottoscrivere sia contestualmente che successivamente alla sottoscrizione della proposta di New Life Previdenza una o più coperture complementari facoltative secondo le modalità previste dalle relative Condizioni di Polizza cui si rimanda integralmente.

ART. 11) PIANO DEI VERSAMENTI

Al momento della sottoscrizione il Contraente:

- a) sceglie l'opzione di scadenza del contratto in relazione all'età dell'Assicurato;
- b) sceglie l'importo del Versamento Annuo (minimo L. 1.200.000 - Euro 620);
- c) sceglie la rateazione dei versamenti che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale fatto salvo che l'importo di ogni singola rata dovrà essere pari ad almeno Lit. 200.000 (Euro 104);
- d) sceglie il proprio Profilo di Investimento;
- e) effettua il versamento di un importo almeno pari alla rata prescelta.

È facoltà del Contraente effettuare in qualsiasi momento

Versamenti Aggiuntivi non previsti dal Piano, il cui importo minimo dovrà essere pari ad almeno Lit. 200.000 (Euro 104).

Il Contraente ha la facoltà di modificare l'entità di ogni singolo versamento così come sospendere e riprendere il Piano stesso senza alcuna penalità o costo aggiuntivo. Nel caso di variazione dell'importo del versamento, il nuovo importo verrà prelevato a partire dalla prima rata utile successiva alla disposizione di variazione.

Il Contraente ha altresì la facoltà di variare la rateazione dei versamenti, in tal caso la variazione avrà effetto a partire dalla successiva ricorrenza annua di polizza. Tutti i Versamenti devono essere effettuati mediante autorizzazione di addebito automatico in conto corrente bancario.

ART. 12) INDICIZZAZIONE DEL VERSAMENTO ANNUO

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto l'importo del Versamento Annuo fissato dal Contraente viene rivalutato sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, definito "indice ISTAT". L'incremento dell'indice ISTAT viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell'anno precedente l'adeguamento e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima. Il valore del Versamento Annuo così determinato è valido fino alla ricorrenza annua successiva.

A partire dalla prima ricorrenza annua della polizza è comunque facoltà del Contraente rinunciare a tale rivalutazione o mutare la misura della stessa. Tale disposizione avrà effetto a partire dalla successiva ricorrenza annua di polizza, purchè la disposizione pervenga a Vicenza Life almeno 40 giorni dalla ricorrenza stessa, altrimenti avrà effetto dalla ricorrenza annua successiva.

ART. 13) I PROFILI DI INVESTIMENTO

I versamenti effettuati dal Contraente vengono investiti in uno o più Fondi Interni di Vicenza Life in base a quanto previsto nel Profilo di Investimento.

New Life Previdenza offre al Contraente la possibilità di scegliere tra 5 differenti Profili di Investimento .

Nel corso del rapporto contrattuale il Contraente ha inoltre la facoltà di mutare la scelta del profilo di investimento inizialmente operata (art. 18).

A) I 4 Profili Predefiniti e il Ciclo di Vita

I primi 4 profili proposti corrispondono a differenti allocazioni dell'investimento nei Fondi Interni costituiti dalla Compagnia. Ciascun profilo risponde a specifici obiettivi di volatilità del rendimento (rischio finanziario) e di livello del rendimento atteso. Ogni profilo prevede inoltre che la ripartizione dell'investimento tra i Fondi Interni venga modificata gradualmente nel tempo con l'obiettivo di massimizzare i ritorni degli investimenti azionari nel lungo periodo e di diminuire il rischio finanziario con l'avvicinarsi della scadenza del contratto. Tale modifica viene realizzata automaticamente da Vicenza Life. La prima modifica automatica sarà realizzata non prima del primo anniversario di decorrenza del contratto.

L'allocazione dell'investimento in funzione del pro-

filo prescelto sarà, a titolo puramente indicativo, la seguente:

Stabilità.

Per contratti con durata residua superiore a 25 anni è previsto un investimento prevalente nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento conservativa e, in misura inferiore, in quelli più aggressivi. E' successivamente previsto un progressivo passaggio ai Fondi Interni Bilanciati e a quelli Obbligazionari a medio e lungo termine. A partire dal decimo anno di durata residua del contratto l'investimento nei Fondi Interni Bilanciati e Obbligazionari a medio e lungo termine diminuisce gradualmente per passare, diventando prevalente negli ultimi anni del contratto, ai Fondi Interni Obbligazionari a breve termine.

Moderazione.

Per contratti con durata residua superiore a 20 anni è previsto un investimento prevalente nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento conservativa e in quelli più aggressivi. E' successivamente previsto un progressivo passaggio ai Fondi Interni Bilanciati e Obbligazionari a medio e lungo termine. A partire dal decimo anno di durata residua del contratto l'investimento nei Fondi Interni Obbligazionari a medio-lungo termine diventa prevalente per poi passare gradualmente, negli ultimi anni, ai Fondi Interni Obbligazionari a breve termine.

Opportunità.

Per contratti con durata residua superiore a 15 anni è previsto un investimento prevalente nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento aggressiva e in quelli più conservativi. E' successivamente previsto un progressivo aumento dell'investimento nei Fondi Interni Bilanciati. A partire dal decimo anno di durata residua del contratto l'investimento nei Fondi Interni Bilanciati e Obbligazionari a medio-lungo termine diventa prevalente per poi passare gradualmente, negli ultimi anni, ai Fondi Interni Obbligazionari a breve termine.

Intraprendenza.

Per contratti con durata residua superiore a 15 anni è previsto un investimento prevalente nei Fondi Interni Azionari caratterizzati da una strategia di investimento aggressiva. E' successivamente previsto un progressivo passaggio ai Fondi Interni Azionari conservativi e ai Fondi Interni Bilanciati. A partire dal decimo anno di durata residua del contratto l'investimento nei Fondi Interni Azionari e Bilanciati diminuisce gradualmente per passare, negli ultimi anni, ai Fondi Interni Obbligazionari a medio-lungo e breve termine.

B) Il Profilo Personale

Il Contraente ha inoltre a propria disposizione un 5° Profilo di Investimento, denominato "Personale", la cui composizione ed eventuale movimentazione nel tempo è lasciata alla libera iniziativa del Contraente stesso secondo le modalità previste all'art. 18 del presente contratto.

ART. 14) I FONDI INTERNI

I Fondi Interni ai quali può essere collegato il contratto

sono quelli il cui Regolamento è riportato in allegato. Le caratteristiche dei Fondi sono indicate nel Regolamento. Per tutti i Fondi Interni è possibile un investimento esclusivo in quote di OICR. Nel caso in cui fossero istituiti ulteriori Fondi Interni, Vicenza Life si riserva la facoltà di modificare la ripartizione degli investimenti dei singoli contratti, coerentemente con gli obiettivi di volatilità e livello del rendimento di ciascun Profilo di Investimento prescelto dal Contraente, dandone opportuna comunicazione. Restano esclusi i profili "Personal". Il Contraente avrà comunque la facoltà di riallocare parzialmente o totalmente su tali nuovi Fondi il proprio investimento con le modalità operative di cui all'art.18.

ART. 15) ONERI DEL CONTRATTO

A) COSTI DI SOTTOSCRIZIONE

Ogni versamento è soggetto a una commissione di sottoscrizione pari al 4% applicata sul versamento;

B) COSTI DI RISCATTO

Il valore di riscatto determinato in base a quanto specificato al successivo art. 20 viene ridotto di un importo ottenuto applicando le seguenti commissioni di riscatto calcolate in base all'età dell'Assicurato al compleanno più vicino rispetto alla data di richiesta del riscatto:

Eta' dell'Assicurato al riscatto	Commissioni di riscatto
Meno di 50 anni	5%
Da 50 a 60 anni	2.5%
Oltre 60 anni	0%

C) COSTI AMMINISTRATIVI

Per ogni istruzione di modifica di cui ai punti a) e b) dell'art. 18 successiva alla prima modifica annuale, che è gratuita, Vicenza Life tratterà dall'importo da investire in base alla nuova composizione, a titolo di rimborso spese, la somma di Lit. 100.000 (Euro 52), che sarà aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'art. 12.

ART. 16) BONUS A SCADENZA

New Life Previdenza prevede alla scadenza del contratto l'erogazione di un "Bonus a Scadenza" pari alla somma degli importi così calcolati per ciascun versamento:

0,4% x durata del versamento x importo del versamento

Per "durata del versamento" si intende un numero pari alla differenza in anni e mesi fra il momento in cui ciascun versamento, compresi anche i Versamenti Aggiuntivi non previsti dal piano, viene effettuato e la data di scadenza originaria del contratto.

Per "importo del versamento" si intende il versamento effettuato al lordo della commissione di sottoscrizione.

Il "Bonus a Scadenza" verrà erogato alla scadenza originaria del contratto mediante incremento, a totale carico di Vicenza Life, dell'importo del capitale da liquidare. Con scadenza originaria del contratto si intende la scadenza determinata alla sottoscrizione della Proposta di Polizza.

ART. 17) INVESTIMENTO DEL VERSAMENTO E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

I versamenti effettuati dal Contraente, al netto della

commissione di sottoscrizione, vengono utilizzati per acquistare quote di uno o più Fondi Interni di Vicenza Life in base al Profilo di Investimento scelto dal Contraente.

Vicenza Life provvede ad assegnare le quote ad ogni Contraente dividendo l'importo netto del versamento, come sopra definito, per il valore della quota del giorno di riferimento.

Il giorno di riferimento è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del c/c. Il contraente potrà leggere il valore della quota pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e su "Il Gazzettino" il quinto giorno lavorativo successivo alla data di addebito del c/c.

L'importo netto dei versamenti viene attribuito ai Fondi il primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di riferimento.

ART. 18) MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO

Il Contraente ha la facoltà di:

- a) mutare la scelta del Profilo di Investimento inizialmente operata inviando richiesta scritta a Vicenza Life. La modifica del profilo può essere richiesta in ogni momento, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

L'ammontare del capitale da trasferire verrà determinato in base al valore di tutte le quote, relative al profilo originario, del giorno successivo alla ricezione da parte di Vicenza Life della richiesta del Contraente. Vicenza Life reinvestirà tale capitale nei Fondi Interni previsti dal nuovo profilo in base al valore delle quote del giorno stesso.

Nel caso in cui il profilo di destinazione sia uno dei quattro Profili Predefiniti, la variazione non esercita impatti sul meccanismo automatico di modifica graduale della composizione degli investimenti (Ciclo di Vita).

- b) Modificare, totalmente o parzialmente, le modalità di investimento del capitale maturato riallocandolo nell'ambito dei 5 Fondi Interni indipendentemente da quanto previsto da uno dei 4 Profili di Investimento Predefiniti.

Tali modifiche determinano il passaggio alla tipologia di investimento "Personale" con la conseguente interruzione del meccanismo automatico di modifica graduale della composizione degli investimenti. Anche in questo caso la richiesta di modifica deve pervenire in forma scritta a Vicenza Life.

Vicenza Life modificherà la composizione dell'investimento del capitale maturato con le modalità previste per il passaggio ad un nuovo Profilo di Investimento. Gli eventuali Versamenti Successivi ed Aggiuntivi saranno investiti secondo le specifiche indicazioni del Contraente.

- c) Dare disposizioni circa le modalità di investimento, nell'ambito dei 5 Fondi Interni, dei futuri versamenti previsti dal piano. Tali modifiche determinano il passaggio alla tipologia di investimento "Personale" con la conseguente interruzione del meccanismo automatico di modifica graduale della composizione degli investimenti. La relativa richiesta dovrà pervenire in forma scritta a Vicenza Life almeno entro 10 giorni dalla decorrenza del versamento cui il Contraente desidera sia applicata.

Per ogni istruzione di modifica di cui ai punti a) e b) successiva alla prima modifica annuale, che è gratuita,

Vicenza Life tratterà dall'importo da investire, in base alla nuova composizione, a titolo di rimborso spese, la somma di Lit. 100.000 (Euro 52), che sarà aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT calcolata come descritto all'art. 12.

ART. 19) INTERRUZIONE DEI VERSAMENTI

L'interruzione dei versamenti non comporta la risoluzione del contratto, salvo specifica richiesta di riscatto del Contraente, e non influisce in alcun modo sul meccanismo automatico di modifica della composizione degli investimenti.

La risoluzione automatica del contratto è prevista nel solo caso in cui, trascorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione del contratto, il valore delle quote riferite al contratto risulti inferiore ad un milione di lire o all'equivalente in Euro.

ART. 20) RISCATTO

Il Contraente, a partire dal primo anniversario di polizza, puo' esercitare il diritto di riscatto mediante invio di apposita richiesta scritta a Vicenza Life. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di ricezione della richiesta di riscatto.

In caso di riscatto, Vicenza Life corrisponderà un capitale pari al valore delle quote dei Fondi Interni del giorno successivo alla ricezione da parte di Vicenza Life della richiesta di riscatto, ovvero, qualora in tale giorno non fosse prevista la quotazione dei Fondi Interni, in base al primo valore successivamente calcolato.

Dal valore calcolato in base a quanto sopra descritto verrà trattenuto l'importo delle commissioni di riscatto riportate al precedente art. 15.

Il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato a favore del Contraente. Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile del Beneficiario occorrerà da parte di quest'ultimo un consenso scritto alla richiesta di riscatto del Contraente.

Il valore riscattato verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione e sarà soggetto alle disposizioni fiscali vigenti al momento.

Non sono previsti riscatti parziali.

ART. 21) OPZIONI A SCADENZA

Alla scadenza del contratto, nonche' in caso di riscatto, il Contraente ha la facolta' di chiedere la conversione del capitale maturato in una rendita annua rivalutabile calcolata in base all'eta' ed al sesso del Beneficiario al momento della conversione.

Tale conversione potrà essere anche parziale al fine di ottenere dalla Compagnia la provvista per il pagamento dell'imposta dovuta sui redditi compresi nel capitale maturato alla data di esercizio dell'opzione per la rendita.

La rendita potrà essere:

- vitalizia, pagabile finche' il Beneficiario sia in vita;
- pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, pagabile finche' il Beneficiario sia in vita;
- vitalizia, pagabile finche' il Beneficiario sia in vita, e successivamente reversibile totalmente o parzialmente su altra persona appositamente designata.

Le condizioni di erogazione e rivalutazione della ren-

dita saranno quelle in vigore al momento della richiesta dell'opzione.

ART. 22) CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 C.C.. Tale atto è efficace dal momento in cui Vicenza Life riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione del contratto. Contestualmente, Vicenza Life deve effettuare l'annotazione relativa alla cessione su polizza o su appendice. Vicenza Life può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1409 C.C..

ART. 23) PEGNO

Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto è efficace dal momento in cui Vicenza Life riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno, contestualmente Vicenza Life deve effettuare l'annotazione relativa alla costituzione in pegno in polizza o su appendice. Vicenza Life può opporre ai creditori pignoratizi tutte le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario in conformità con quanto disposto dall'art. 2805 C.C..

ART. 24) DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ PREVISTE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1) Documentazione

Per tutti i pagamenti di Vicenza Life dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da presentare è la seguente:

- a) in caso di riscatto o liquidazione del capitale:
 - richiesta di riscatto sottoscritta dal Contraente (con l'indicazione del conto corrente su cui accreditare l'importo da liquidare);
 - fotocopia di un documento di identità non scaduto;
 - documento originale di polizza ed eventuali appendici;
 - in caso di designazione irrevocabile del Beneficiario, il consenso scritto di quest'ultimo alla richiesta di riscatto;
- b) in caso di decesso dell'Assicurato:
 - richiesta di liquidazione sottoscritta dagli aventi diritto (con l'indicazione del conto corrente su cui accreditare l'importo da liquidare);
 - fotocopia del documento di identità degli aventi diritto;
 - documento originale di polizza ed eventuali appendici;
 - certificato di morte dell'Assicurato;
 - per il caso in cui siano indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rilasciarsi da parte del competente ufficio comunale dalla quale risulti l'indicazione degli stessi.
 - per il caso in cui vi sia un testamento, copia dell'atto di pubblicazione del testamento, al fine di verificare l'eventuale designazione di Beneficiari diversi rispetto a quelli originariamente indicati in polizza.

2) Termini di pagamento

Vicenza Life eseguirà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione o entro 30 giorni dalla scadenza della polizza, nel caso in cui quest'ultima fosse posteriore alla ricezione della documentazione; è fatta salva la facoltà di differimento di cui all'articolo 21.

Qualora tale termine non venisse rispettato, Vicenza Life riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso di interesse legale in vigore.

Per i soli contratti conclusi in Italia, i pagamenti saranno effettuati in Italia ed in valuta nazionale corrente.

ART. 25) TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

ART. 26) GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Vicenza Life invierà con frequenza almeno annuale un rendiconto che riporta la situazione relativa alle somme versate, alle quote dei Fondi Interni riferite al contratto ed al loro controvalore, nonché agli importi eventualmente prelevati annualmente per coprire il premio delle coperture complementari.

ART. 27) COMUNICAZIONI

Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni di Polizza, tutte le comunicazioni tra le parti, relative al presente contratto, dovranno essere indirizzate per iscritto, anche via fax, alle seguenti destinazioni:

- per il Cliente all'indirizzo indicato nella Proposta di Polizza;
- per Vicenza Life all'indirizzo Alexandra House, Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 4 Ireland.

ART. 28) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia con Vicenza Life è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza ovvero del domicilio eletto dal Contraente o dal Beneficiario a seconda del soggetto che promuove la causa.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

- Aggressivo
- Dinamico
- Bilanciato
- Prudente
- Monetario

ART. 1) ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO

Vicenza Life , Compagnia di Assicurazioni sulla vita, di seguito denominata Compagnia, ha attivato secondo le modalità prescritte nel presente Regolamento, 5 gestioni interne separate denominate "Aggressivo", "Dinamco", "Bilanciato" , "Prudente", "Monetario" ciascuna delle quali sarà di seguito chiamata Fondo.

ART. 2) SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

Lo scopo del Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali conferiti dai Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate al Fondo in base alle condizioni contrattuali mediante una gestione professionale del portafoglio. Il Fondo è di tipo ad accumulazione. L'incremento del valore delle quote del Fondo non viene pertanto distribuito. Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti nel patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

ART. 3) PARTECIPANTI AL FONDO

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Compagnia e correlate allo stesso in base alle condizioni contrattuali.

ART. 4) CRITERI DEGLI INVESTIMENTI

La gestione del Fondo è l'attuazione delle politiche di investimento della Compagnia, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo in:

- valori mobiliari quotati e non quotati;
- valori mobiliari e quote di O.I.C.R. i cui emittenti e le cui Società di gestione hanno sede sia negli Stati membri dell'Unione Europea che in altri Stati esteri;
- valori mobiliari emessi e/o quote di O.I.C.R. gestiti da Società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo in quote di O.I.C.R. gestiti da Società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta

estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide.

La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzate alla buona gestione del Fondo.

Gli impegni della Compagnia che rappresentano il valore delle attività gestite, coincideranno con il controvalore delle quote assegnate ai contratti collegati al Fondo.

L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro controvalore in valuta nazionale corrente alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di Polizza.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore della quota del giorno di riferimento.

ART. 5) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO AGGRESSIVO

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario). È inoltre previsto l'investimento in valori mobiliari di emittenti di Paesi Emergenti e di aziende a piccola capitalizzazione borsistica relativamente al mercato di riferimento, e in quote di O.I.C.R. aventi la stessa caratterizzazione.

Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore normalmente non superiore al 20% del medesimo.

ART. 6) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO DINAMICO

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario) e caratterizzata da un particolare interesse per i valori mobiliari di emittenti di Paesi OCSE e per quote di O.I.C.R. aventi la stessa caratterizzazione.

Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore normalmente non superiore al 30% del medesimo.

ART. 7) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO BILANCIATO

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo bilanciata attraverso l'investimento sia in valori rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario) che in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di

Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario). Gli investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore normalmente non superiore al 60% del medesimo.

ART. 8) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO PRUDENTE

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) e caratterizzata da un particolare interesse per titoli a medio e lungo termine di emittenti di Stati aderenti all' OCSE e per quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario aventi la medesima caratterizzazione. Gli investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore normalmente non superiore al 30% del medesimo.

ART.9) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO MONETARIO

La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo orientata verso valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) e caratterizzata da un interesse per Titoli di Stato, obbligazioni di categoria ordinaria ed altri strumenti di mercato monetario e finanziario aventi al momento dell'acquisto una vita residua in prevalenza non superiore ai 3,5 anni e per quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario aventi la medesima caratterizzazione. I valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni, quote di O.I.C.R. di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un importo normalmente non superiore al 20% del medesimo.

ART. 10) REGIME DELLE SPESE

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- una commissione di gestione annua a favore della Compagnia;
- nell'ipotesi in cui i Fondi Interni della Compagnia investano a loro volta in quote di OICR la commissione di gestione relativa a questi ultimi.

In ogni caso la Compagnia garantisce che la somma della commissione di gestione applicata ai Fondi Interni e le commissioni applicate agli OICR in cui essi eventualmente investono non sarà superiore al limite annuo specificato di seguito per ciascun Fondo Interno:

Fondo	Comm. Massima annua*
Aggressivo	2,6
Dinamico	2,4
Bilanciato	2,1
Prudente	1,7
Monetario	1,5

* Escluse eventuali commissioni di performance relative agli OICR in cui i Fondi Interni eventualmente investono.

Tali valori sono fissati fino al 30/10/2003 e saranno tacitamente rinnovati per successivi periodi di 4 anni salvo il caso in cui la Compagnia li modifichi dandone tempestiva comunicazione al Contraente. Tale modifica potrà avvenire solo a seguito di particolari circostanze sopravvenute che incidano significativamente sull'equilibrio tecnico del prodotto e al solo fine di garantire la solvibilità della Compagnia nell'interesse dei sottoscrittori. Il Contraente che non intenda accettare tale modifica dovrà darne comunicazione alla Compagnia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 gg. dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione da parte della Compagnia. In tal caso il contratto si risolve di diritto e verrà liquidato il controvalore delle quote. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Resta ferma la facoltà per la Compagnia di investire fino al 100% del patrimonio del Fondo in quote di OICR gestiti da società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia;

- eventuali commissioni di performance relative agli OICR in cui i Fondi Interni potrebbero investire (tali commissioni sono basate ad esempio sulle performance degli stessi OICR comparate con i rendimenti dei mercati monetari);
- le spese di verifica e revisione del Fondo;
- gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;
- le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo;
- le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota.

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione e di funzione;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

ART. 11) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività.

La compagnia calcola giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al valore delle attività relativo al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base

- della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
 - i dividendi maturati su titoli azionari in portafoglio vengono registrati al momento in cui l'attribuzione è certa;
 - l'immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Polizza e secondo il principio della competenza temporale;
 - i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
 - le quote di O.I.C.R. sono valutate al loro valore del giorno di riferimento del calcolo;
 - i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presunto valore di realizzo;
 - la conversione in valuta nazionale corrente dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati il giorno di riferimento del calcolo;
 - il numerario è computato al nominale.

ART. 12) VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle quote viene calcolato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo l'art. 11, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento del calcolo.

Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul "Il Gazzettino".

ART. 13) SCRITTURE CONTABILI

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Compagnia; essa redige entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione predisposta dalla Compagnia e composto da:

- note illustrate;
- prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo alla data di chiusura dell'anno solare;
- prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo del periodo di riferimento.

Tale rendiconto viene certificato dalla società di revisione di cui al successivo art. 14. Il rendiconto unitamente alla relazione di certificazione, viene trasmesso all'ISVAP entro 30 giorni dalla redazione ed è a disposizione dei sottoscrittori presso la sede della Vicenza Life.

ART. 14) REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, conforme a quanto disposto dall'ISVAP, che accerta la responsenza della gestione al presente Regolamento e la determinazione del valore unitario della quota.

ART. 15) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa di riferimento.